



Circolare informativa per la clientela
n. 25/2013 del 12 settembre 2013

DECRETI «del FARE», «ENERGIA» e «LAVORO» NOVITÀ delle LEGGI di CONVERSIONE

In questa Circolare

1. Decreto «del fare»
2. Decreto «energia»
3. Decreto «lavoro»

L'estate 2013 è stata «ricca» di interventi normativi, i quali sono perlopiù di immediata applicazione poiché emanati con provvedimenti di urgenza.

Di seguito vengono prese in esame alcune delle più importanti **novità** introdotte dalle **leggi di conversione** elencate nella tabella di seguito.

PROVVEDIMENTI dell'ESTATE 2013		
Provvedimento	Decreto legge	Legge di conversione
Decreto «del fare»	D.L. 21.6.2013, n. 69 (S.O. n. 50 alla G.U. 21.6.2013, n. 144)	L. 9.8.2013, n. 98 (S.O. n. 63/L alla G.U. 20.8.2013, n. 194)
Decreto «energia»	D.L. 4.6.2013, n. 63 (G.U. 5.6.2013, n. 130)	L. 3.8.2013, n. 90 (G.U. 3.8.2013, n. 181)
Decreto «lavoro»	D.L. 28.6.2013, n. 76 (G.U. 28.6.2013, n. 150)	L. 9.8.2013, n. 99 (G.U. 22.8.2013, n. 196)

1. DECRETO «del FARE»

Investimenti delle Pmi (cd. nuova Legge Sabatini)

A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, l'art. 2, D.L. 69/2013 **estende il perimetro applicativo** dell'incentivo a favore di **micro e piccole e medie imprese** che investono in **beni nuovi**. L'incentivo consiste nella concessione di **contributi in conto interessi** a fronte di finanziamenti accesi, anche tramite leasing finanziario, per acquisti di macchinari produttivi nuovi. I prestiti avranno **durata massima di cinque anni**. Viste le similitudini con l'agevolazione prevista dalla L. 1329/1965, la norma è stata ribattezzata «**nuova Sabatini**».

Rispetto alla versione originaria, che incentivava macchinari, impianti e attrezzature nuove di fabbrica, la legge di conversione ha esteso il beneficio ad **altri beni strumentali** di impresa, anch'essi nuovi, e gli investimenti in **hardware, software e tecnologie digitali**.

Durc

L'art. 31 **riduce a 120 giorni** l'aumento della **durata di validità** del Documento unico di regolarità contributiva (**Durc**) per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come anche per fruire di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla Ue. Il testo originario aveva innalzato il termine a 180 giorni. Resta confermato che qualora non sussistano i requisiti per il rilascio del Durc, l'interessato – anche per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti ex art. 1, L. 11.1.1979, n. 12 – è «**invitato**» a **regolarizzare** la propria posizione entro un **termine non superiore a 15 giorni**.

Elenco clienti-fornitori giornaliero

L'art. 50-bis, introdotto in sede di conversione, ha previsto – a partire **dal 2015** – la possibilità di **inviare quotidianamente** i dati analitici relativi alle **fatture emesse e ricevute** e i **corrispettivi** (cd. elenco clienti-fornitori).

La scelta di inviare telematicamente i dati suddetti consente di **evitare** i seguenti **adempimenti**:

- comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. **spesometro**) di cui all'art. 21, D.L. 78/2010;
- comunicazione **black list** (operazioni effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paradisi fiscali) di cui all'art. 1, co. 1-3, D.L. 40/2010;
- trasmissione delle **dichiarazioni d'intento** ricevute dagli esportatori abituali per effettuare acquisti senza applicazione dell'Iva, ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. c), ultimo periodo, D.L. 746/1983;
- invio degli **elenchi Intrastat** riferiti alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi stabiliti in altri Stati Ue (art. 50, co. 6, D.L. 331/1993).

Inoltre, **non** si applicano le **disposizioni** relative alla:

- **solidarietà** dell'**acquirente** al **pagamento** dell'**Iva** in caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente delle operazioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale (art. 60-bis, D.P.R. 633/1972);
- **responsabilità solidale** dell'**appaltatore** con il subappaltatore e dei **subappaltatori** con altri subappaltatori, per il **versamento** delle **ritenute** fiscali sui redditi di lavoro dipendente connesse alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto di opere e servizi (art. 35, co. 28, 28-bis e 28-ter, D.L. 223/2006).

Con uno specifico D.M. saranno ridefinite le informazioni da annotare nei registri Iva alla luce della comunicazione in esame e soppressi gli obblighi di comunicazione e di dichiarazione contenenti le informazioni ricomprese nella comunicazione in esame. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del citato regolamento, con un ulteriore D.M. saranno emanate le disposizioni attuative della disciplina in oggetto.

Modello 730 anche in assenza di sostituto d'imposta

L'art. 51-bis, introdotto dalla legge di conversione, ha esteso l'utilizzo – **dal 2014 per i redditi 2013** – del **Modello 730** ai soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati (art. 50, co. 1, lett. a), c), c-bis), d), g), i) e l), D.P.R. 917/1986) ma **privi** di un **sostituto d'imposta** tenuto ad effettuare il conguaglio.

In presenza di un **credito** il **rimborso** è **effettuato direttamente dall'Amministrazione** finanziaria; in caso di **debito** il soggetto che presta l'assistenza fiscale **invia telematicamente il Modello F24** ovvero lo **consegna** al contribuente.

Per i **redditi 2012** tali soggetti possono presentare il Modello 730/2013 **a credito dal 2.9 al 30.9.2013**. Non è stato previsto uno specifico termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate provvederà all'effettivo rimborso del credito spettante.

Il soggetto che presta l'assistenza:

- **entro l'11.10.2013**, consegna la dichiarazione elaborata al contribuente;
- **entro il 25.10.2013**, trasmette telematicamente, con le modalità ordinarie, le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate.

Si precisa che la possibilità di presentare questo modello è considerata una **situazione particolare** (situazione da evidenziare indicando il codice 1 presente nel Frontespizio), per cui il Modello 730/2013 in esame non può essere utilizzato per integrare una precedente dichiarazione (non è quindi possibile barrare la casella «730 integrativo»).

Se il contribuente ha già presentato la propria dichiarazione dei redditi, per poter utilizzare il **Modello 730 – Situazioni particolari**, è opportuno annullare la precedente dichiarazione. Tale operazione può essere eseguita soltanto dal soggetto che ha trasmesso la dichiarazione.

Con il Provv. Agenzia Entrate 22.8.2013 sono state emanate le relative modalità operative, mentre gli opportuni chiarimenti sono stati forniti con la C.M. 22.8.2013, n. 28/E.

Ad esempio, si precisa che nella sezione dedicata ai dati del sostituto d'imposta va riportata la sequenza numerica «20137302013» (in luogo del codice fiscale). In tale sezione vanno altresì riportati i seguenti dati:

- Denominazione: Decreto legge n. 69/2013 - Agenzia delle Entrate
- Comune: Roma
- Provincia: RM
- Indirizzo: Via Cristoforo Colombo
- Cap: 00145

Per ottenere l'accredito del rimborso sul c/c bancario o postale è necessario comunicare i relativi dati (codice Iban) all'Agenzia delle Entrate utilizzando l'apposito modello che verrà presentato dal contribuente, alternativamente:

- in via telematica, se in possesso del pincode, tramite il sito Internet dell'Agenzia (<http://www.agenziaentrate.gov.it>), al seguente percorso: Cosa devi fare-Richiedere-Rimborsi-Accredito rimborsi su conto corrente;
- presso un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Attività di riscossione

Con l'art. 52 è stato previsto che, **oltre all'abitazione principale** (tranne nei casi di abitazioni di lusso), è **preclusa l'espropriazione** anche con riferimento ad «*uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali»* individuato da un D.M. di prossima emanazione.

Inoltre, con riguardo all'iscrizione del **fermo amministrativo** dei **beni mobili registrati** (art. 86, co. 2, D.P.R. 602/1973), si prevede:

- che il debitore riceva una specifica comunicazione preventiva contenente l'**avviso dell'attivazione** del fermo amministrativo in caso di inadempimento entro 30 giorni;
- il **divieto di fermo amministrativo** per i **veicoli strumentali** all'attività d'impresa/professione. È onere del debitore dimostrare all'agente della riscossione, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la «strumentalità» del bene. A tal fine dovranno essere specificate le condizioni al sussistere delle quali il bene può essere considerato «strumentale».

Tobin tax

L'art. 56 modifica il co. 497, art. 1, L. 228/2012 – che ha introdotto l'imposta sulle transazioni finanziarie (cd. **Tobin tax**), da un lato, sui trasferimenti di **azioni** e **altri strumenti partecipativi** e, dall'altro, sulle operazioni su **strumenti finanziari derivati** e sui **contratti a termine** – al fine di differire il **termine di applicazione dell'imposta** sugli strumenti finanziari derivati alle operazioni **effettuate dall'1.9.2013** (anziché dall'1.7.2013).

Inoltre, viene fissato al **16.10.2013** (anziché al 16.7.2013) il termine per il **versamento dell'imposta** sulle transazioni finanziarie **poste in essere fino al 30.9.2013**.

Vendita di prodotti agricoli

L'art. 30-bis ha introdotto alcune **semplificazioni** per i **produttori agricoli** che intendono **vendere direttamente** i propri prodotti al consumatore. Aggiornando l'art. 4, D.Lgs. 228/2001, infatti, è stata prevista la **possibilità** (nuovo co. 8-bis) per i produttori agricoli non solo di vendere i propri prodotti per asporto, ma anche di farli consumare **utilizzando i locali dell'azienda**, nel rispetto ovviamente delle condizioni igienico-sanitarie. Viene **vietato**, tuttavia, il «servizio assistito di somministrazione», cioè il **servizio ai tavoli**. Il consumatore può solo acquistare il prodotto dall'agricoltore ed eventualmente degustarlo nei posti a ciò riservati.

2. DECRETO «ENERGIA»

Risparmio energetico

Modificando l'art. 14, co. 1, D.L. 63/2013 la legge di conversione ha riammesso alcuni interventi che inizialmente erano esclusi dal beneficio del 65%, in quanto già agevolati dal cd. Conto termico (D.M. 28.12.2012): si tratta degli interventi di **sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore** ad alta efficienza ed **impianti geotermici** a bassa entalpia e delle spese per la **sostituzione di scaldacqua** tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, per i quali il beneficio era scaduto il 30.6.2013.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione detti interventi sono **nuovamente agevolabili al 65% fino al 31.12.2013**.

Emergono dei dubbi, però, circa la data di **entrata in vigore** di questo ripescaggio, perché anche se in generale le modifiche apportate a un «*decreto legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione*» (cioè non sono retroattive) «*salvo che quest'ultima non disponga diversamente*» (art. 15, co. 15, L. 400/1988), va considerato che la Corte Costituzionale, con la sentenza 22.2.1985, n. 51 (confermata dalla sentenza 15.12.2010, n. 367), ha affermato che «*nel caso di conversione con emendamenti, spetta all'interprete stabilire se la modifica possa avere anche effetto ex tunc*», cioè dall'entrata in vigore del decreto legge.

Nel caso dei condizionatori con pompe di calore efficienti, degli impianti geotermici e degli scaldacqua, l'art. 14, co. 1, prevedeva la proroga al 31.12.2013 del generale bonus del 55%, alzandolo al 65% per «*le spese sostenute dalla data di entrata in vigore*» del decreto stesso, escludendo però i tre interventi suddetti. La L. 90/2013, di conversione, invece, ha **eliminato** questa **esclusione**, quindi, con la sua entrata in vigore (**4.8.2013**), l'art. 14, co. 1, D.L. 63/2013, prevede la **proroga al 31.12.2013** della **detrazione Irpef ed Ires** su **tutti gli interventi** per il **risparmio energetico degli edifici**, aumentandone la detrazione dal 55% al **65%** per le «*spese sostenute dalla data di entrata in vigore del*» decreto stesso (6.6.2013). Sarà compito dell'Agenzia delle Entrate stabilire da quando i tre incentivi sono rientrati tra quelli agevolati al 55% (65% per i pagamenti dal 6.6.2013 al 31.12.2013).

Recupero del patrimonio edilizio

Due le modifiche di rilievo apportate dalla legge di conversione:

- è stata **innalzata** la **detrazione** (dal 50 al **65%**) per gli interventi di **adeguamento antisismico** delle costruzioni adibite ad abitazioni principali o ad attività produttive situate nelle zone sismiche 1 e 2 (zone ad alto rischio sismico). La detrazione spetta tenendo conto di un **teito di spesa** di **96mila euro** per ogni singola unità immobiliare;
- è stato **esteso** agli **elettrodomestici** di **classe non inferiore ad A +** (A per i forni) lo sconto del **50%** che il D.L. 63/2013 aveva previsto per i mobili. Diversamente dal testo originario dell'art. 16, che ammetteva al beneficio solamente i mobili, la legge di conversione prevede ora la possibilità di usufruire della detrazione per **tutte le spese sostenute anche** per acquistare **elettrodomestici a basso consumo** (di classe non inferiore ad A + e A per i forni) e **altri apparecchi** (per i quali sia prevista l'etichettatura energetica) a condizione che siano **finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**.

Ape: documentazione in materia di efficienza energetica

L'art. 6 introduce il nuovo co. 3-bis all'art. 6, D.Lgs. 192/2005 in materia di **attestato di prestazione energetica** (Ape) degli edifici. Con esso si prevede che *«l'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti»*.

Già il testo originario del decreto aveva previsto la sostituzione dell'attestato di certificazione energetica (Ace) con l'attestato di prestazione energetica (Ape), rispondente ai criteri indicati dalla Direttiva 2010/31/UE: si tratta del documento rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica. La normativa europea prevede il monitoraggio dei consumi anche per la climatizzazione estiva. A differenza del vecchio Ace, il nuovo Ape:

- è rilasciato nella forma della **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, con la conseguenza dell'applicabilità al certificatore delle sanzioni penali;
- deve essere redatto con **nuove modalità di calcolo**.

Il nuovo attestato è **più completo** dell'Ace perché, nella versione a regime, terrà conto non solo delle prestazioni della casa per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, ma anche per la climatizzazione estiva, la ventilazione e, nel caso di uffici, per l'illuminazione naturale. Inoltre il nuovo attestato comprenderà tutti i dati tecnici di efficienza energetica di un edificio e le raccomandazioni per migliorare la performance, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione al fine di abbattere i consumi.

Ora, dopo la conversione in legge, si stabilisce che **se manca** l'attestato di prestazione energetica il **contratto è nullo**. Quindi, dal 4.8.2013 i rogiti sono stati messi a rischio con la nuova Ape. Infatti, la previsione della nullità del contratto per mancanza dell'Ape, introdotta in sede di conversione in legge, ha effetti dirimpenti sulle compravendite immobiliari, data l'incertezza della normativa.

Nullità significa trasferimento immobiliare non effettuato nonostante l'acquirente abbia trasferito il denaro al venditore, ma anche sanzioni disciplinari gravissime per il notaio rogante. Ad esempio, se il venditore poi fallisce, l'immobile è del fallimento e l'acquirente ha diritto ad essere rimborsato solo in moneta fallimentare; anche se il venditore, dopo la vendita nulla, subisce ipoteche, pignoramenti, sequestri o altri simili eventi pregiudizievoli, le conseguenze sono tutte dell'acquirente; se la banca prende in garanzia un bene che rinviene da una compravendita nulla, l'ipoteca non ha valore.

La nullità rappresenta, dunque, una sanzione gravissima, e probabilmente sproporzionata, che genera un'inevitabile paralisi fino a che le cose non saranno chiare, verosimilmente a motivo della scarsa confidenza con la nuova normativa e la nuova modulistica per l'attestazione energetica, nonché dell'assenza di software per produrla: si pensi anche al fatto che probabilmente anche un attestato non regolare dovrebbe condurre alla nullità, in quanto un certificato non corretto è come se fosse inesistente.

Il problema di fondo è rappresentato dal fatto che la nuova, grave responsabilità della nullità nasce a fronte di un documento che non proviene da una pubblica Amministrazione (come il certificato di conformità urbanistica), ma da un **tecnico abilitato**. La questione si complica ancora se si pensa che, nella materia in questione, la legislazione statale vige fin tanto che la Regione non provveda con una propria, la quale, per prevalere su quella statale, non può essere una normativa «qualsiasi», ma deve essere «specificamente» emanata in attuazione della Direttiva 2010/31/UE: infatti la legislazione regionale che sia stata emanata in attuazione di precedenti Direttive o che sia stata emanata non in attuazione della Direttiva citata non ha rango gerarchico sufficiente a superare la legge statale.

3. DECRETO «LAVORO»

Associazione in partecipazione

L'art. 7-bis, D.L. 76/2013 introdotto dalle legge di conversione ha concesso alle imprese la **possibilità di regolarizzare i rapporti di associati d'opera in partecipazione** (cd. stabilizzazione dell'occupazione), mediante la stipula di un **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** o di **apprendistato**.

Il processo di stabilizzazione, concesso anche alle imprese che abbiano subito provvedimenti amministrativi o pronunce giurisdizionali, purché non definitivi, concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti di associazioni in partecipazione, ha effetto **a condizione che tra l'1.6 e il 30.9.2013 venga raggiunta un'intesa tra datore di lavoro e sindacati** (associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale). L'accordo deve prevedere l'impegno alla **stabilizzazione** dei lavoratori **entro tre mesi dalla sottoscrizione** dell'accordo, l'individuazione della **tipologia contrattuale** (a tempo indeterminato o apprendistato) e l'inquadramento dei **lavoratori**. Il contratto di lavoro potrà essere sia **full time** che **part time** (per gli apprendisti è opportuno indicare nell'accordo la percentuale minima di part time utile a soddisfare l'obiettivo formativo). Per tali assunzioni sono applicabili i **benefici** previsti dalla legge per i **rapporti di lavoro a tempo indeterminato**. All'atto della firma del contratto di lavoro i lavoratori stabilizzati devono firmare un accordo conciliativo per il **periodo pregresso** al fine di rinunciare a ogni pretesa riguardante il precedente rapporto di associazione in partecipazione.

L'accordo può essere sottoscritto presso le Dtl ovvero le commissioni di certificazioni.

Gli **effetti transattivi** sono **sospesi fino al versamento del contributo previdenziale straordinario** da parte del datore di lavoro. In particolare, è previsto che il datore di lavoro versi alla **Gestione separata Inps** di cui all'art. 2, co. 26, L. 335/1995 un contributo straordinario integrativo – pari al 5% della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e in ogni caso per un periodo non superiore a sei mesi – finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale.

Infine, il datore di lavoro dovrà procedere al **deposito – entro e non oltre il 31.1.2014** – presso le competenti sedi dell'Inps degli accordi stipulati, degli atti di conciliazione e dei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore.

L'Inps ha il compito di **verificare la correttezza** degli **adempimenti** e l'**effettività dell'assunzione**, nonché a comunicare l'esito alle competenti Dtl individuate in base alla sede legale dell'azienda.

Se la verifica dell'Inps si rileverà positiva, si procederà all'estinzione degli illeciti civili e penali previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche legati ad attività ispettiva già compiuta.

Il processo di stabilizzazione in commento tocca anche la **disciplina del licenziamento**, introducendo **norme più restrittive**. Infatti, è stato previsto che nei sei mesi successivi all'assunzione i datori di lavoro possano **recedere** dal rapporto di lavoro **solo per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo**.

È esclusa la possibilità di recedere per motivi economici.

Lavoro intermittente

La legge di conversione conferma il **limite massimo di 400 giornate di prestazioni di lavoro effettive** che possono essere svolte dal lavoratore intermittente nell'arco di un **triennio solare**, fermi restando i **presupposti di instaurazione del rapporto** e con l'**eccezione** dei settori del **turismo**, dei **pubblici esercizi** e dello **spettacolo** (art. 7, co. 2, D.L. 76/2013).

In sede di conversione sono però introdotte alcune modifiche e precisazioni.

La **sanzione** prevista in caso di superamento di tale periodo è la **trasformazione** in un **rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato** dalla data di superamento del limite massimo.

Dal momento che fino al 27.6.2013, data di entrata in vigore del D.L. 76/2013, non vigevo alcun limite in ordine al totale delle prestazioni eseguibili dai lavoratori con contratto a chiamata, il Legislatore ha previsto che ai fini del computo delle giornate rilevino **esclusivamente** quelle di effettivo lavoro prestate successivamente all'entrata in vigore del decreto, e quindi dal 28.6.2013.

Rispetto alla previsione originaria del decreto, viene puntualizzato che comunque restano **fermi i presupposti di instaurazione del rapporto** di lavoro e, quindi, la necessità che si realizzino i **requisiti** previsti in capo al lavoratore (ad esempio età superiore a 55 anni o con meno di 24 anni per prestazioni da svolgere fino al 25° anno di età), ovvero al datore di lavoro (ad esempio ipotesi rientrante tra quelle contenute nella tabella allegata al R.D.L. 2657/1923 cui rinvia il D.M. 23.10.2004).

Infine, viene precisato che nel **computo delle 400 giornate** occorre riferirsi a quelle **prestate con il medesimo datore di lavoro**.

Il Ministero del Lavoro, a proposito del **calcolo degli anni solari**, ha chiarito che s'intende quel periodo di 365 giorni consecutivi che non devono necessariamente coincidere con l'anno civile (1.1-31.12; si veda la

C.M. Lavoro 32/2012). Nel caso di specie, quindi, occorre considerare tre anni solari consecutivi decorrenti da un qualsiasi giorno dell'anno computando le giornate prestate fino al compimento della giornata del terzo anno solare precedente. Considerata la decorrenza, per verificare il primo triennio di efficacia della norma, occorre attendere il 27.6.2016.

Tra le novità si segnala anche quella, poco comprensibile, relativa all'**eliminazione** della previsione contenuta al co. 2, lett. b), dell'art. 7, D.L. 76/2013 che prevedeva l'**inapplicabilità** della **sanzione** – riferita al singolo lavoratore e non alla singola prestazione di lavoro (Vademecum Ministero Lavoro 22.4.2013) – **da 400 a 2.400 euro** prevista in caso di **mancata comunicazione della chiamata** allorquando dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenziava la volontà di non occultare la prestazione di lavoro (ad esempio quando il datore di lavoro ha registrato la presenza nel Libro unico del lavoro e ha inviato la denuncia UniEmens all'Inps ma ha omesso la comunicazione dell'avvenuta chiamata).

Precisamente, il testo originario del decreto aveva inserito il co. 3-bis nell'art. 35, D.Lgs. 276/2003 che, appunto, stabiliva l'inapplicabilità della sanzione quando risultava comunque che la prestazione lavorativa era stata denunciata, pur non essendo stata comunicata con le procedure previste da ultimo dal D.M. 27.3.2013 in vigore dal 3.7.2013 (Pec con allegato il modello Uni Intermittente o attraverso il portale Cliclavoro previo accreditamento o, in casi eccezionali, tramite Sms).

Altra novità è la **conferma del differimento all'1.1.2014 della disciplina transitoria** prevista dall'art. 1, co. 22, L. 92/2012 (cd. Riforma Fornero), la quale prevede che i **contratti già stipulati alla data del 18.7.2012** mantengano la loro **efficacia fino all'1.1.2014**.